

CIRCOLARE INFORMATIVA**Prot. DC2025MGR107****Milano, 26-12-2025**

A tutti gli Organismi di Certificazione/Ispezione/Validazione e Verifica

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

A tutti gli Ispettori/Esperti del Dipartimento DC

Loro sedi**OGGETTO: Circolare informativa DC N° 54/2025 - Emissione Errata Corrigere Regolamenti RG-01 Parte Generale rev. 06 e RG-01-02 rev.03**

La presente per inviare in allegato le errata corrige dei Regolamenti RG-01 Parte Generale rev. 06 e RG-01-02 rev. 03. Si precisa che le variazioni introdotte sono già state approvate con la revisione 2022 dei Regolamenti ma, a causa di un problema editoriale, sono state erroneamente omesse nella rev. 2025 approvata lo scorso mese di giugno.

Di seguito il dettaglio.

Nell'*RG-01 Parte Generale*:

- **§ 0.4** inserimento della definizione di “Certificato di accreditamento”;
- **§ 1.1.8**: trasferito da RG-01-02, essendo applicabile a tutti gli ambiti di accreditamento, il requisito per cui se un accreditamento viene rilasciato a fronte di schemi proprietari e successivamente vengono emesse delle norme per lo stesso campo di applicazione, lo stesso deve obbligatoriamente transitare a queste ad esclusione però degli accreditamenti e delle certificazioni rilasciate all'estero nel caso in cui la norma sia emessa solo a livello nazionale (specificato anche per i casi di estensione al **§ 1.2.3**);
- **§ 1.5.1.6.1**: recepite le indicazioni di cui al documento IAF PR 7:2022 per la gestione delle transizioni in assenza di specifiche resolution emesse a livello internazionale;
- **§ 1.8.2**: recepita la specificazione “*in applicazione delle normative inerenti risoluzioni internazionali (es. sanzioni)*” per quanto riguarda le revoche insindacabili per motivi geopolitici;
- **§ 1.8.2.6**: eliminazione del fatto che in caso di revoca per comportamenti fraudolenti, il CAB non possa più ripresentare domanda.

Nell'RG-01-02:

- **§ 1.1:** spostato in RG-01 Parte Generale il requisito citato in precedenza del passaggio a norma da schema proprietario;
- **§ 2.1.4:** reinserito il paragrafo specifico per la "Variazione del campo di applicazione della certificazione" e definizione delle modalità di gestione della doppia casistica che si può presentare:
 - **Caso A** *Estensione a nuova specializzazione con rilascio di nuovo certificato;*
 - **Caso B** *Estensione a nuova specializzazione con aggiornamento del certificato in essere.*

Entrata in vigore:

Trattandosi di variazioni minori che erano già presenti nelle revisioni vigenti fino a giugno 2025, non è previsto un transitorio.

Ringraziamo per l'attenzione e rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione